


Decreto di protezione delle golene della Valle Bedretto



Procedura

Adozione del Consiglio di Stato ris. n. 6333 del 07.11.2012
e entrata in vigore (art. 14 LCN)

Pubblicazione dal 19.11.2012 al 19.12.2012
(art. 15 LCN)

Indice generale

I Rapporto esplicativo

II Norme di attuazione

III Rappresentazioni cartografiche

- Limite dell'area protetta
 - Piano delle zone di protezione
 - Carte della vegetazione
-

IV Allegati

- A. Ordinanza federale sulla protezione delle zone golenali d'importanza nazionale
 - B. Schede dell'Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale
 - C. Scheda dell'Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza cantonale
 - D. Schede informative
-

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

1. INTRODUZIONE	2
2. CONTESTO GIURIDICO.....	2
2.1 Federale	2
2.2 Cantonale	2
2.3 Locale.....	3
3. CONTENUTI NATURALISTICI	3
4. STATO DI CONSERVAZIONE	4
5. OBIETTIVI DELLA PROTEZIONE	6
5.1 Obiettivi generali	6
5.2 Obiettivi specifici.....	6
6. PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	7
6.1 Le zone di protezione.....	7
6.2 Misure di protezione.....	7
6.3 Interventi di valorizzazione.....	9
6.4 Monitoraggi e studi	9
6.5 Competenze e sorveglianza.....	9
7. BIBLIOGRAFIA.....	9

1. Introduzione

L'Inventario delle zone golenali di importanza nazionale, istituito nel 1992 e aggiornato nel 2003, individua in Valle Bedretto quattro oggetti ritenuti di importanza nazionale in virtù degli elevati contenuti naturalistici presenti. Si tratta degli oggetti 146 (*Bosco dei Valloni*), 147 (*Soria*), 148 (*Geròra*) e 149 (*Albinasca*).

Il presente Decreto di protezione, elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001¹, istituisce una Zona di protezione della natura lungo l'asta del fiume Ticino, che ingloba i quattro oggetti inventariati, assicurando loro continuità funzionale e spaziale, razionalizzando e semplificando inoltre la procedura di adozione della tutela formale.

Il suo scopo è quello di garantire un'adeguata gestione delle attività che si svolgono all'interno della zona protetta, di disciplinarne le utilizzazioni e di proporre le basi per la salvaguardia e il recupero dei contenuti naturalistici presenti, in modo tale da permettere la conservazione nel tempo del patrimonio naturale e della ricchezza biologica.

Il Decreto di protezione è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992.² (Allegato A).

2. Contesto giuridico

2.1 Federale

L'Ordinanza sulle zone golenali del 28 ottobre 1992 (Allegato B) attribuisce importanza nazionale a quattro comparti situati lungo il fiume Ticino in Valle Bedretto. Si tratta degli oggetti 146 (*Bosco dei Valloni*), 147 (*Soria*), 148 (*Geròra*) e 149 (*Albinasca*).

2.2 Cantonale

Il Piano Direttore 2009 identifica, tra le misure e i progetti della Scheda P4 (Componenti naturali), l'adozione di Decreti di protezione per l'istituzione



Fig. 1: oggetto 146, Bosco dei Valloni.



Fig. 2: oggetto 147, Soria.

¹ BU 2002, 61

² RS 451.31

di zone di protezione della natura, con espresso riferimento alla Zona golenale di importanza nazionale della Valle Bedretto (ID 312).

Lo stagno delle *Piotte di Nostengo* ospita un sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale (oggetto 300, Allegato C).

2.3 Locale

Il Piano regolatore (PR) del Comune di Airolo, approvato dal Consiglio di Stato con Risoluzione 5611 del 10 novembre 2010, tutela integralmente gli oggetti inventariati 148 e 149 attraverso una specifica normativa che li attribuisce a Zona di protezione della natura (art. 30 NAPR). Essi sono indicati sul Piano del paesaggio con le denominazioni GN 148 *Prato delle Bore* e 149 *Carbonere*.

Il PR del Comune di Bedretto, approvato dal Consiglio di Stato con Risoluzione 4239 del 28 agosto 2007, inserisce l'oggetto 146 e parte dell'oggetto 147 nel Piano del paesaggio, attribuendoli alla Zona di protezione della natura e del paesaggio ZPNP 1 (*Zona golenale del fiume Ticino*) codificata dall'art. 22 NAPR.



Fig. 3: oggetto 148, Geròra.

Presso Fontana è presente un sito di riproduzione di anfibi di importanza locale (oggetto 456, *Fontana*).

3. Contenuti naturalistici

Le zone golenali della Valle Bedretto si estendono per una lunghezza di 6.3 km lungo il fiume Ticino, occupando una superficie di circa 53 ettari. Esse costituiscono delle tipiche golene della parte superiore del versante sudalpino, inserite in un tradizionale paesaggio agricolo di montagna.



Fig. 4: oggetto 149, Albinasca.

Il corso del fiume presenta una dinamica idraulica e dei sedimenti attiva, determinata dalla pendenza del corso d'acqua, dalla naturalità delle sponde e dalla disponibilità di materiale mobilizzabile. I versanti, ripidi e scoscesi, racchiudono sul fondovalle comparti alluvionali che permettono al fiume di assumere un tracciato ramificato, caratterizzato da ampi banchi di sedimenti e isolotti, saltuariamente modificati dai fenomeni di piena. Queste caratteristiche permettono la formazione di un

mosaico di ambienti diversificato e l'insediamento di una flora e una fauna altamente specializzate.

Quale specie raro si segnala la presenza del Piro-piro piccolo (*Actitis hypoleucos*, Fig. 5): un uccello limicolo fortemente minacciato in Svizzera e in costante declino in Ticino, che vive e si riproduce lungo i greti dei fiumi. Si tratta di una specie migratrice che sverna prevalentemente in Africa e raggiunge la Svizzera tra i mesi di aprile e maggio. Nidifica al suolo, camuffando il nido tra la vegetazione bassa del grato. Il periodo di nidificazione si protrae fino a luglio.

Un recente censimento ha accertato la presenza di individui di Piro-piro piccolo presso Ossasco (Zanini M., Torriani T. 2010).

I siti di riproduzione di anfibi presenti ospitano popolazioni di Tritone alpino (*Triturus alpestris*) e di Rana temporaria (*Rana temporaria*).

Le sponde e i banchi lungo il fiume sono colonizzati da formazioni a ontano bianco e da saliceti d'altitudine. Le unità di vegetazione individuate sono illustrate nelle *Carte della vegetazione* elaborate nell'ambito della *Cartografia delle zone golenali di importanza nazionale* (UFAM 1996). Le foreste di pendio dei versanti ospitano popolamenti di abete rosso e larice, nonché boscaglie a ontano verde.



Fig. 5: Piro-piro piccolo (*Actitis hypoleucos*). Foto: Paolo e Laura Casali.

4. Stato di conservazione

Lo stato di conservazione generale, grazie alla lontananza da grossi centri insediativi e alla pressione antropica limitata, può definirsi buono.

Alcuni interventi di sistemazione idraulica - giustificati da motivi di sicurezza - hanno sottratto alcuni comparti alla libera dinamica delle acque.

Gli interventi più significativi eseguiti lungo il corso del fiume sono riassunti di seguito.

La sponda sinistra dell'oggetto 146 (*Bosco dei Valloni*) è stata oggetto di un intervento di correzione e arginatura a protezione della strada della Novena (Fig. 6). Alcune delle terrazze alluvionali sono così state sottratte alla dinamica naturale.



Fig. 6: Bosco dei Valloni, arginatura lungo la strada cantonale.



Fig. 7: Soria, arginatura lungo la sponda sinistra.

La parte superiore dell'oggetto 147 (*Soria*), immediatamente a valle del ponte in località *S. Giuseppe*, è stata arginata lungo entrambe le sponde (Fig. 7). In particolare la realizzazione della scogliera in sponda sinistra e la riduzione della sezione idraulica hanno sottratto una cospicua area - originariamente inclusa nell'ambito fluviale - alla dinamica delle acque, con la formazione di una vasta terrazza alluvionale inerbita.

Il *Ponte di Soria*, situato all'interno dell'oggetto 147 e crollato a seguito dell'alluvione del 1987, è stato ricostruito. L'arretramento delle spalle del ponte ha permesso di evitare interventi di arginatura del fiume. La costruzione del manufatto ha reso necessaria la realizzazione di due rilevanti di materiale.

La sponda destra della tratta più a monte dell'oggetto 148 (*Geròra*) è stata corretta e arginata per circa 600 metri (Fig. 8). In particolare, la zona immediatamente a valle del ponte è stata bonificata e destinata all'utilizzazione agricola.

Parallelamente, la sponda sinistra è stata oggetto di un importante intervento volto alla creazione di una piazza di esercitazione militare presso Fontana. Sono stati realizzati quattro terrapieni che definiscono un poligono di tiro. La dinamica alluvionale è interrotta dalla presenza di arginature a protezione di tale infrastruttura. Quale compensazione, sono stati eseguiti alcuni interventi di rivitalizzazione, che hanno migliorato e riqualificato la situazione della sponda sinistra a monte del ponte. In sponda destra è inoltre stato riportato in luce un torrente intubato.



Fig. 8: Geròra, arginature lungo il poligono di tiro e la zona agricola.

All'interno dell'oggetto 149 (*Albinasca*) è presente un unico intervento puntuale di stabilizzazione della sponda destra, per un tratto inferiore ai cinquanta metri.

Gli interventi di stabilizzazione delle sponde hanno, in alcuni settori, comportato la realizzazione di piste di cantiere all'interno del letto fluviale.

Il sistema idrico è influenzato da prelievi di acqua a scopo idroelettrico. A monte della zona protetta sono infatti presenti sette opere di presa, che non assicurano alcun deflusso minimo.

All'altezza della stazione idrometrica di Ronco Bedretto, situata immediatamente a monte della zona protetta, l'andamento delle portate medie misurate dal 1948 testimonia una riduzione media del 37% sull'intero arco dell'anno, inegualmente ripartita tra la stagione estiva (riduzione del 47%) e il resto dell'anno (riduzione del 21%). Sul fronte delle portate di punta i dati a disposizione indicano un'influenza marcata delle captazioni sui piccoli eventi di piena (tra i 5 m³/sec e i 15 m³/sec), che sono vistosamente ridotti, mentre fenomeni più importanti, con tempi di ritorno superiori ai 5 anni (piene oltre i 30 m³/sec) non sono praticamente influenzati dalla presenza delle prese.

L'oggetto 148 ospita la Piazza di tiro di Fontana, utilizzata per esercitazioni militari.

L'utilizzazione agricola è limitata alla presenza di superfici da sfalcio e/o pascolo sulle terrazze alluvionali e lungo i pendii. In alcuni settori, il pascolo si estende alle aree del greto.

Alcune deponie e colmataggi di piccola entità sono presenti in alcuni settori.

La zona protetta non è interessata da sfruttamenti silvicolture, estrazioni di sedimenti o pompaggi di acqua potabile.

Una pista di sci nordico attraversa l'oggetto 146.

5. Obiettivi della protezione

5.1 Obiettivi generali

L'analisi delle peculiarità e delle funzioni ecologiche che contraddistinguono la zona protetta e la valutazione delle utilizzazioni presenti, consentono di definire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- A. Proteggere e valorizzare gli ambienti pregiati, garantendo la loro funzionalità ecologica e la sopravvivenza delle specie animali e vegetali presenti.
- B. Promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione e le utilizzazioni presenti.
- C. Divulgare i valori della zona protetta.

Questi obiettivi generali definiscono le priorità di protezione e le tematiche principali per tutelare e valorizzare la zona protetta.

5.2 Obiettivi specifici

Gli obiettivi di carattere generale si traducono in una serie di obiettivi specifici che forniscono le indicazioni necessarie per definire le diverse zone di protezione e le relative norme di attuazione. Gli obiettivi specifici sono i seguenti (tra parentesi è indicato l'obiettivo generale al quale fanno riferimento):

1. Conservare e sviluppare la flora e la fauna indigene tipiche delle zone golenali e umide, nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza, garantendo lo svolgimento del loro ciclo vitale (Obiettivo generale A);
2. favorire la dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali, nonché l'evoluzione naturale delle caratteristiche geomorfologiche (Obiettivo generale A);
3. mantenere i corridoi ecologici tra il fondovalle e gli ambienti delle pendici laterali e favorire la connettività laddove i collegamenti sono interrotti (Obiettivo generale A);
4. gestire le attività forestali, agricole, militari e di svago in sintonia con i valori ecologico-naturalistici (Obiettivo generale B);
5. informare la popolazione sui valori presenti (Obiettivo generale C).

6. Provvedimenti di protezione

6.1 Le zone di protezione

Per raggiungere gli obiettivi di tutela si definiscono le seguenti zone di protezione.

Zona nucleo (ZP1): include gli oggetti 146, 147, 148 e 149 dell'Inventario delle zone goleani di importanza nazionale.

Zona cuscinetto (ZP2): comprende alcune superfici adiacenti alla zona nucleo e funzionalmente ad essa legate, caratterizzate da aree agricole situate a ridosso della zona alluvionale o da superfici con una funzione ecologica riconosciuta, nonché da corsi d'acqua laterali o da tratte fluviali che mettono in collegamento tra loro le quattro zone nucleo (Zone cuscinetto morfodinamiche: ZP2a).

Per la rappresentazione cartografica delle zone di protezione si rimanda al *Piano delle zone di protezione*.

6.2 Misure di protezione

Il perseguimento degli obiettivi di tutela implica l'adozione di misure che regolino le attività, le utilizzazioni e gli interventi all'interno della zona protetta. Tali misure sono codificate dalle *Norme di attuazione*, parte integrante del presente Decreto di protezione.

In particolare, i principali temi individuati riguardano i seguenti aspetti.

Sicurezza idraulica

L'adozione di misure suscettibili di modificare la dinamica naturale delle acque e dei sedimenti è ammessa solo per motivi di sicurezza idraulica a tutela della vita umana e di beni importanti, così come nell'ambito di misure di valorizzazione naturalistica.

Regime idrico

Una dinamica del fiume naturale è indispensabile per poter conservare i valori naturali e paesaggistici della zona protetta. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc, vige l'obbligo di risanamento per quei corsi d'acqua sensibilmente influenzati da prelievi e che attraversano biotopi inclusi in inventari nazionali o cantonali. L'aumento dei deflussi residuali o l'adozione di misure compensative costituiscono possibili modalità di risanamento. La definizione e l'applicazione di tali misure esulano dai compiti del presente Decreto di protezione. La problematica riguarda interessi di ordine superiore che devono essere oggetto di approfondimento e concertazione da parte dell'autorità cantonale. Il Cantone Ticino sta elaborando il *Rapporto sul risanamento dei corsi d'acqua soggetti a captazione* ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LPAc, dal quale scaturiranno gli eventuali scenari di risanamento ipotizzabili e le modalità di una loro adozione.

Svago

L'accesso pedonale legato allo svago continuerà a essere garantito.

Il campeggio occasionale all'interno delle aree abitualmente destinate a tale scopo rimane consentito. Le autorizzazioni vengono rilasciate conformemente all'art. 5 della Legge sui campeggi³ e all'art. 10 del relativo Regolamento⁴.

Le attività legate alla pratica dello sci nordico verranno mantenute. Gli interventi di sistemazione della pista dovranno essere conformi agli scopi di protezione e concordate con l'Ufficio della natura e del paesaggio.

³ BU 2004, 202

⁴ BU 2004, 203

Attività militari

La *Piazza di tiro di Fontana* si sovrappone in parte all'oggetto 148. Le attività militari a basso impatto che interessano il settore di zona protetta situato all'interno della piazza di tiro, verranno mantenute. Ciò significa che alle truppe è consentito il transito all'interno della zona protetta, così come l'esecuzione di esercitazioni che non comportino l'impiego di munizioni. Anche lo stazionamento delle truppe, il transito con veicoli militari attraverso la strada asfaltata esistente e l'utilizzo del magazzino situato in sponda destra presso il ponte, vengono garantiti.

L'utilizzazione di qualsiasi tipo di munizione all'interno della zona protetta non è per contro compatibile con gli obiettivi di tutela e viene quindi vietata, mentre il tiro con munizioni al di sopra del fiume - all'interno dei settori B, C e D definiti dall'*Ordine della pz di tiro di Fontana (3105.117)* - viene mantenuto.

L'intensità e la tipologia delle esercitazioni all'interno della zona protetta devono in ogni caso mantenere una pressione compatibile con le esigenze di tutela.

Attività agricola

L'attività agricola tradizionale di sfalcio e pascolo all'interno delle zone cuscinetto viene garantita. L'intensificazione della gestione esistente deve essere evitata, poiché non è conciliabile con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle componenti naturali e paesaggistiche dell'area protetta.

Il pascolo all'interno della zona nucleo, caratterizzata prevalentemente da superfici pioniere, forestali o di greto fluviale, costituisce un'attività non conciliabile con gli obiettivi di protezione e contraria ai disposti della Legge forestale.

Anche a fini naturalistici, appare prioritario promuovere il pascolo lungo i versanti della sponda sinistra, attualmente in via di rimboschimento, piuttosto che all'interno delle superfici del fondo-valle funzionalmente legate alla dinamica fluviale.

Il pascolo presso la zona nucleo deve pertanto essere evitato, mentre viene mantenuta la possibilità di attraversamento dell'oggetto 147 durante la transumanza del bestiame.

Gestione forestale e interventi silvicolture

In generale la funzione prioritaria dei comparti boschivi all'interno della zona protetta è quella naturalistica. Questo non impedisce tuttavia la definizione di settori caratterizzati da funzioni accessorie - come lo svago - o la possibilità di assegnazione di lotti a privati per raccolta di modesti quantitativi di legna da ardere.

Qualsiasi intervento silviculturale deve tuttavia essere eseguito attraverso i principi della gestione naturalistica e avere quale obiettivo la valorizzazione delle componenti naturali boschive a favore della biodiversità. In questo ambito possono inserirsi gli interventi atti a favorire le specie e le strutture rare o le selezioni negative di specie esotiche o infestanti.

Per contro gli sfruttamenti prettamente di produzione sono contrari agli obiettivi del Decreto.

Qualora in futuro le esigenze locali dovessero manifestarsi in un'accresciuta pressione sul bosco, l'elaborazione di un Piano di gestione forestale risulterebbe necessaria.

Depositi di materiale

Il deposito di qualsiasi tipo di materiale all'interno della zona protetta non è consentito. Fa eccezione il deposito temporaneo di legname derivante da attività silvicolture realizzate in valle.

I depositi abusivi di materiali e rifiuti vanno allontanati.

6.3 Interventi di valorizzazione

Gli interventi volti al ristabilimento della dinamica naturale delle acque e dei sedimenti (evacuazione di deponie, riattivazione di bracci secondari, allargamento della sezione di scorrimento,...) sono auspicabili e incentivati.

6.4 Monitoraggi e studi

Il successo delle misure di protezione dovrà essere verificato attraverso monitoraggio ed eventuali studi specifici.

6.5 Competenze e sorveglianza

L'attuazione e il coordinamento del Decreto sono di competenza cantonale.

Gli oneri che ne derivano vengono assunti dalla Confederazione e dal Cantone. Il Comune o altri enti possono contribuire al loro finanziamento. In generale la loro partecipazione è però limitata al finanziamento d'interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

La sorveglianza dell'area protetta è svolta dai comuni e dal Cantone che si avvale della collaborazione dei forestali, dei guardacaccia, dei guardapesca e delle guardie della natura.

Bellinzona, 7 novembre 2012

7. Bibliografia

Repubblica e Cantone del Ticino, 2009, Piano direttore cantonale, Bellinzona.

Roulier C. et al., 1997, Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale, Objet n° 136 : Bosco dei Valloni, Rapport succinct, Service conseil Zones alluviales, Yverdon-les-Bains

UFAFP, 1995, Guide d'application de l'ordonnance sur les zones alluviales, série L'environnement pratique

UFAFP, 1993, Cartografia delle zone alluvionali d'importanza nazionale, Scritti sull'ambiente no. 199

Zanini M., Torriani T., 2010, Concetto di conservazione dell'avifauna tipica delle zone alluvionali del Cantone Ticino, Ufficio della natura e del paesaggio

II

Norme di attuazione

II - NORME D'ATTUAZIONE

CAPITOLO 1 NORME GENERALI	2
Art. 1 Base legale.....	2
Art. 2 Competenze	2
Art. 3 Scopo	2
Art. 4 Componenti del Decreto di protezione	2
CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	3
Art. 5 L'area protetta	3
Art. 6 La Zona nucleo (ZP1).....	3
Art. 7 La Zona cuscinetto (ZP2)	4
Art. 8 Attività militari	5
Art. 9 Gestione forestale	5
Art. 10 Interventi straordinari.....	5
Art. 11 Interventi di gestione naturalistica	5
Art. 12 Contratti di gestione.....	5
Art. 13 Sorveglianza e controllo	5
Art. 14 Finanziamento e indennizzi	6
Art. 15 Diritto di espropriazione.....	6
CAPITOLO 3 NORME FINALI	6
Art. 16 Autorizzazioni	6
Art. 17 Deroghe.....	6
Art. 18 Contravvenzioni.....	6

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione delle golene della Valle Bedretto (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹, in particolare ai sensi degli articoli 13 e 14.

² L'area protetta delle golene della Valle Bedretto è una Zona di protezione della natura ai sensi dell'art. 12 LCN.

³ Il DP è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992 (Ordinanza sulle zone golenali)².

Art. 2 Competenze

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP.

Art. 3 Scopo

¹ Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici delle golene della Valle Bedretto (oggetti 146 - *Bosco dei Valloni*, 147 - *Soria*, 148 - *Geròra* e 149 - *Albinasca*, dell'Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale), per assicurare a lungo termine le loro caratteristiche di golene naturali e le loro funzioni ecologiche.

² In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- a. conservare e sviluppare la flora e la fauna indigene tipiche delle zone golenali e umide, nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza, garantendo lo svolgimento del loro ciclo vitale;
- b. favorire la dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali, nonché l'evoluzione naturale delle caratteristiche geomorfologiche della golena;
- c. garantire i collegamenti ecologici tra il fondovalle e gli ambienti delle pendici laterali;
- d. gestire le attività agricole, forestali, militari e di svago, nonché le diverse utilizzazioni, in sintonia con i valori ecologico-naturalistici;
- e. informare e sensibilizzare la popolazione in merito ai valori presenti.

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione.

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:

- a. Rapporto esplicativo;
- b. Carte della vegetazione;
- c. Allegati.

¹ BU 2002, 61

² RS 451.31

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

¹ L'area protetta delle golene della Valle Bedretto è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. la Zona nucleo (ZP1);
- b. la Zona cuscinetto (ZP2).

Art. 6 La Zona nucleo (ZP1)

¹ Include gli oggetti 146, 147, 148 e 149 dell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale.

² I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella Zona nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; devono inoltre essere preservati il regime idrico, quello dei sedimenti e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

³ Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

- a. le costruzioni, le installazioni, i depositi anche temporanei - fatti salvi i depositi temporanei di legname derivante da attività silvicolture realizzate in valle - così come qualsiasi modifica della morfologia del terreno non riconducibile ad interventi di valorizzazione;
- b. l'alterazione del regime idrico, in particolare le captazioni, i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, i prelievi dalla falda freatica, l'immissione di acque di scarico, le estrazioni, gli sbarramenti, la creazione di briglie e le arginature, fanno eccezione i disposti di cui all'art. 17;
- c. il pascolo;
- d. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi della Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 15 dicembre 2000 (Legge sui prodotti chimici, LPChim)³;
- e. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- f. i dissodamenti;
- g. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- h. lo sradicamento e il danneggiamento di ogni specie vegetale. Fanno eccezione gli interventi di lotta alle specie neofite e la raccolta di modesti quantitativi di piante aromatiche o commestibili;
- i. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche, ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla caccia e sulla pesca;
- j. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
- k. l'asfaltatura e la pavimentazione dei sentieri e degli accessi;
- l. gli atterraggi esterni;
- m. le attività moleste legate allo svago e l'abbandono di rifiuti;
- n. il campeggio al di fuori delle aree autorizzate al campeggio occasionale ai sensi dell'art. 5 della Legge sui campeggi⁴;
- o. i cani in libertà.

⁴ La dinamica naturale del regime delle acque e dei sedimenti deve essere ristabilita nell'ambito dell'applicazione dell'art. 80 cpv. 2 della Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991⁵.

³ RS 813.1

⁴ BU 2004, 202

⁵ RS 814.20

Art. 7 La Zona cuscinetto (ZP2)

¹ La Zona cuscinetto - costituita dalla Zona cuscinetto generica e dalla Zona cuscinetto morfodinamica (ZP2a) - comprende quelle superfici erodibili, alluvionali, forestali o agricole circostanti la Zona nucleo, caratterizzate da un paesaggio diversificato con elementi di pregio naturalistico. Ha lo scopo di garantire a lungo termine la funzionalità ecologica della Zona nucleo, il suo valore naturalistico e paesaggistico, nonché il collegamento con altri ambienti e tra le differenti zone nucleo.

² Gli elementi e le strutture di interesse naturalistico e paesaggistico di questa zona, così come il carattere alluvionale e la gestione agricola estensiva, devono essere conservati.

³ Sono promossi la creazione di nuovi spazi vitali favorevoli alle specie animali e vegetali selvatiche, un'agricoltura estensiva, così come la rigenerazione di aree compromesse o impoverite dal profilo naturalistico.

⁴ Nelle zone cuscinetto sono vietate le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione, in particolare:

- a. nuove installazioni, costruzioni e strade, ad eccezione di quelle giustificate dal profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione o il cui scopo è legato alla conservazione dei biotopi;
- b. i cambiamenti di destinazione per le costruzioni esistenti, se contrari agli obiettivi di protezione;
- c. i cambiamenti d'utilizzazione, se contrari agli obiettivi di protezione;
- d. i dissodamenti, le modifiche della morfologia del terreno, l'aratura del suolo, i depositi e gli scavi, se contrari agli obiettivi di protezione;
- e. l'intensificazione della gestione agricola e l'uso di pesticidi, erbicidi e concimi ad eccezione del letame maturo;
- f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico, se non per necessità di conservazione della zona protetta;
- g. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- h. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche, ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla caccia e sulla pesca;
- i. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
- j. l'asfaltatura e la pavimentazione delle strade e degli accessi esistenti;
- k. gli atterraggi esterni;
- l. il campeggio al di fuori delle aree autorizzate al campeggio occasionale ai sensi dell'art. 5 della Legge sui campeggi⁶;
- m. i cani in libertà.

⁵ All'interno delle zone cuscinetto morfodinamiche (ZP2a) vengono salvaguardati particolarmente i processi di erosione e sedimentazione. In aggiunta ai disposti di cui al cpv. 4 sono vietate le seguenti attività:

- a. le arginature e le estrazioni, ad eccezione dei disposti di cui all'art. 17;
- b. l'alterazione del regime idrico;
- c. lo sradicamento e il danneggiamento di ogni specie vegetale. Fanno eccezione la gestione agricola gli interventi di lotta alle specie neofite e la raccolta di modesti quantitativi di piante aromatiche o commestibili;
- d. le attività moleste legate allo svago e l'abbandono di rifiuti.

⁶ BU 2004, 202

Art. 8 Attività militari

¹ All'interno della *Piazza di tiro di Fontana* sono consentite le attività militari a basso impatto, e più precisamente:

- a. il transito pedestre;
- b. le esercitazioni che non comportino l'impiego di munizioni;
- c. lo stazionamento delle truppe;
- d. il transito con veicoli attraverso la strada asfaltata esistente.

² È vietata l'utilizzazione di qualsiasi tipo di munizione all'interno della zona protetta.

³ Il tiro con munizioni al di sopra del fiume è consentito all'interno dei settori B, C e D definiti dall'*Ordine della pz di tiro di Fontana (3105.117)*.

Art. 9 Gestione forestale

¹ All'interno dei comparti forestali, la funzione naturalistica del bosco è da considerare preminente.

² Qualsiasi intervento silvicolturale deve essere conforme agli scopi di protezione e perseguire obiettivi di valorizzazione naturalistica.

³ Sono vietati gli sfruttamenti prettamente di produzione, così come la selezione di specie alloctone, la formazione di piantagioni e il pascolo in foresta.

⁴ Gli interventi forestali che eccedono la gestione corrente sono subordinati all'adozione di un Piano di gestione forestale.

Art. 10 Interventi straordinari

¹ Interventi urgenti a seguito di eventi alluvionali eccezionali devono essere coordinati con gli scopi del DP.

² È fatto obbligo di ripristino a carico degli esecutori per interventi non giustificati e pregiudizievoli ai fini della protezione.

Art. 11 Interventi di gestione naturalistica

¹ Gli interventi di gestione naturalistica sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.

² Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione naturalistica possono essere realizzati dai proprietari o dai gestori.

³ Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 12 Contratti di gestione

L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e i proprietari.

Art. 13 Sorveglianza e controllo

¹ I Comuni di Airolo e Bedretto, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio compete il controllo dell'area protetta, allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico, morfologico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 14 Finanziamento e indennizzi

¹ La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione e dalla gestione naturalistica dell'area protetta, nonché da quelli relativi agli interventi d'esecuzione.

² La partecipazione dei comuni o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

³ Gli agricoltori che stipulano un contratto di gestione con l'Ufficio della natura e del paesaggio vengono indennizzati in base a specifiche disposizioni del Dipartimento.

Art. 15 Diritto di espropriazione

Il Dipartimento può procedere in via espropriativa qualora l'attuazione del DP lo rendesse necessario. Per tutte le misure e gli interventi previsti dal DP è data la pubblica utilità.

CAPITOLO 3 NORME FINALI**Art. 16 Autorizzazioni**

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2 va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 17 Deroghe

¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione (per motivi di sicurezza idraulica e protezione contro le piene, valorizzazione o scientifici) o ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale.


² Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 18 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.

III

Rappresentazioni cartografiche



Limite dell'area protetta


Scala: 1:25'000
(foglio formato A3)

Base cartografica:

Carta nazionale 1:25'000
PK25 © 2008 swisstopo (DV 503)




685'000



Piano delle zone di protezione


- zona nucleo
- zona cuscinetto generica
- zona cuscinetto morfodinamica



Scala: 1:10'000
(foglio formato A3)


Base cartografica: Carta nazionale 1:25'000
PK25 © 2008 swisstopo (DV 503)





Piano delle zone di protezione

- zona nucleo
- zona cuscinetto generica
- zona cuscinetto morfodinamica




Scala: 1:10'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: Carta nazionale 1:25'000
PK25 © 2008 swisstopo (DV 503)


0 100 200 400 metri






Piano delle zone di protezione

- zona nucleo
- zona cuscinetto generica
- zona cuscinetto morfodinamica



Scala: 1:10'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: Carta nazionale 1:25'000
PK25 © 2008 swisstopo (DV 503)



CARTOGRAFIA DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE

Legenda della carta della vegetazione

Unità e sottounità della vegetazione

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 1. Acqua |  | 11. Foreste di frassino dei substrati fini |
|  | 2. Sedimenti nudi | | 11.1 Foresta di frassino e ontano nero
(<i>Carici remotae-Fraxinetum</i> e <i>Pruno-Fraxinetum</i>) |
|  | 3. Vegetazione erbacea pioniera di altitudine | | 11.2 Variante impoverita |
| | 3.1 Vegetazione pioniera dei depositi alluvionali grossolani (<i>Epilobion fleischeri</i>) | | 11.3 Variante secca |
| | 3.2 Vegetazione pioniera dei depositi alluvionali fini (<i>Caricion atrofusco-saxatilis</i>) |  | 12. Foreste riparie di transizione di torrente |
|  | 4. Vegetazione erbacea di pianura | | 12.1 Foresta riparia di transizione della foresta di frassino e olmo |
| | 4.1 Vegetazione di erbe alte nitrofile (<i>Artemisietea vulgaris</i>) | | 12.3 Foresta riparia di transizione della foresta di ontano bianco |
| | 4.2 Vegetazione frequentemente calpestata (<i>Polygono-Poetea annuae</i>) | | 12.4 Foresta riparia di transizione a salice ripaiolo |
| | 4.3 Vegetazione di specie annue nitrofile (<i>Bidentetea tripartitae</i>) |  | 13. Foreste riparie di transizione di lago e di corsi d'acqua lenti |
|  | 5. Zone umide, paludi | | 13.1 Foresta di frassino |
|  | 6. Spessine e formazioni preforestali di salici d'altitudine |  | 14. Querceti pianiziali |
| | 6.1 Spessine di salice ripaiolo (<i>Salicetum elaeagno-daphnoidis</i>) |  | 15. Foreste di pino silvestre e formazioni preforestali |
| | 6.3 Variante eutrofica | | 15.1 Foresta di pino silvestre |
| | 6.2 Formazione preforestale a myricaria (<i>Salici-Myricarietum</i>) | | 15.2 Formazione preforestale a crespino (<i>Hippophao-Berberidetum</i>) |
| | 6.4 Spessina aperta di salice ripaiolo con specie termofile (steppa) | | 15.3 Foresta di pino silvestre a pirola (<i>Pyrolo-Pinetum</i>) |
| | 6.5 Spessina di salici delle altitudini superiori |  | 16. Altre foreste, formazioni preforestali et arbusteti |
|  | 7. Spessine, formazioni preforestali e foreste di salici di pianura | | 16.1 Foreste e formazioni preforestali della zona alluvionale non determinate |
| | 7.1 Foresta di salice bianco (<i>Salicetum albo-fragilis</i>) | | 16.2 Foreste e formazioni preforestali non alluvionali |
| | 7.3 Variante impoverita | | 16.3 Arbusteti e formazioni preforestali alluvionali |
| | 7.2 Formazione preforestale a salice da vimini (<i>Salicetum triandro-viminalis</i>) | | 16.4 Arbusteti e formazioni preforestali non alluvionali |
| | 7.4 Arbusteti a salice cenerino |  | 17. Altre Formazioni |
|  | 8. Foreste di ontano bianco e formazioni preforestali | | 17.1 Altre formazioni erbacee |
| | 8.1 Foresta di ontano bianco di pianura (<i>Equiseto-Alnetum incanae</i>) | | 17.2 Vegetazione erbacea alpina |
| | 8.3 Variante impoverita | | 17.3 Rocce e pietraie |
| | 8.6 Formazione preforestale a palla di neve (<i>Salici-Viburnetum</i>) |  | 18. Selvicoltura intensiva |
| | 8.2 Foresta di ontano bianco di altitudine (<i>Calamagrostio-Alnetum incanae</i>) | | 18.1 Piantagioni in zona alluvionale |
| | 8.4 Variante eutrofica | | 18.2 Piantagioni in zona non alluvionale |
| | 8.7 Formazione preforestale a salice annerente (<i>Salicetum alpicolae</i>) | | 18.3 Tagli forestali in zona alluvionale |
| | 8.5 Foresta di ontano bianco a salice ripaiolo | | 18.4 Tagli forestali in zona non alluvionale |
|  | 9. Foreste di ontano nero |  | 19. Prati magri |
|  | 10. Foreste di frassino et formazioni preforestali dei substrati grossolani |  | 20. Prati grassi |
| | 10.1 Foresta di frassino e olmo (<i>Ulmo-Fraxinetum</i>) |  | 21. Colture |
| | 10.2 Variante secca |  | 22. Zone costruite, vegetazione artificiale |
| | 10.3 Formazione preforestale a nocciolo (<i>Pado-Coryletum</i>) | | |

CARTOGRAFIA DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE

Legenda della carta della vegetazione

Convenzioni (illustrati da alcuni esempi)

8/18	Diverse formazioni vegetali o mosaico dell'unità principale (foresta di ontano bianco) e del unità secondaria (Selvicoltura)
8 Se	Foresta di ontano bianco; strato arboreo dominato da <i>Salix elaeagnos</i> (> 50 %)
5 Pco	Zone umide / paludi; strato erbaceo dominato da <i>Phragmites communis</i> (> 50 %)

Specie rilevate

Specie dominanti

Strato arboreo

Aa	<i>Abies alba</i>
Ag	<i>Alnus glutinosa</i>
Ai	<i>Alnus incana</i>
ApI	<i>Acer platanoides</i>
Aps	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Av	<i>Alnus viridis</i>
Bp	<i>Betula pendula</i>
Fe	<i>Fraxinus excelsior</i>
Fs	<i>Fagus sylvatica</i>
Ld	<i>Larix decidua</i>
Pe	<i>Picea excelsa</i>
Pm	<i>Pinus mugo</i>
Pn	<i>Populus nigra</i>
Po	<i>Populus sp.</i>
Ps	<i>Pinus sylvestris</i>
Qr	<i>Quercus robur</i>
Sa	<i>Salix alba</i>
Sc	<i>Salix cinerea</i>
Se	<i>Salix elaeagnos</i>
Tc	<i>Tilia cordata</i>
Us	<i>Ulmus scabra</i>

Strato erbaceo

Par	<i>Phalaris arundinacea</i>
Pco	<i>Phragmites communis</i>
Phy	<i>Petasites hybridus</i>

Neofite invasive

Aa	<i>Ailanthus altissima</i>
Af	<i>Amorpha fruticosa</i>
Av	<i>Artemisia verlotiorum</i>
Bd	<i>Buddleja davidii</i>
El	<i>Elodea sp.</i>
Hm	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
Ht	<i>Helianthus tuberosus s.l.</i>
Ig	<i>Impatiens glandulifera</i>
Lj	<i>Lonicera japonica</i>
Pse	<i>Prunus serotina</i>
Re	<i>Reynoutria japonica</i> & <i>Reynoutria sachalinensis</i>
Rps	<i>Robinia pseudoacacia</i>
So	<i>Solidago canadensis</i> & <i>Solidago gigantea</i>

Altri parametri a disposizione (non rappresentati sulle carte)

Formazioni vegetali

Formazioni vegetali di aspetto e di affinità ecologica simile

Mescolanza delle specie arboree

Ricoprimento relativo delle specie a legno tenero, a legno duro e dei resinosi

Ricoprimento totale delle specie legnose e ricoprimento totale

Grado di copertura della superficie da parte delle specie legnose o copertura di specie legnose ed erbacee

Altezza

Altezza delle specie legnose

Altre formazioni vegetali

Formazioni vegetali con un significato particolare per la fauna

Neofite invasive

Piante selvatiche di origine esotica, comparse dopo l'anno 1500 a seguito dell'attività umana le quali si possono stabilire e propagare in natura a detrimento della biodiversità indigena (autoctona), parte delle quali con possibili rischi per la salute e/o l'economia

Osservazioni

Altre informazioni rilevate sul terreno


146 Bosco dei Valloni

TI

Scala 1:10'000

Situazione cartografata: Ottobre 1996 (Rilievi)

Foto aeree: Luglio 1996



Superficie: 13.2 ha

Altitudine: 1355 m/M

Autore: G. Carraro

PK25, riproduzione autorizzata da Swisstopo (BA067794)

su mandato de
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Realizzazione
Servizio di consulenza Zone golenali


147 Soria

TI

Scala 1:10'000

Situazione cartografata: Ottobre 1996 (Rilievi)

Foto aeree: Luglio 1996



Superficie: 15.6 ha

Altitudine: 1290 m/M

Autore: G. Carraro

PK25, riproduzione autorizzata da Swisstopo (BA067794)


su mandato de
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Realizzazione
Servizio di consulenza Zone golenali

Scala 1:10'000

Situazione cartografata: Ottobre 1996 (Rilievi)

Foto aeree: Luglio 1996



Superficie: 9.9 ha Altitudine: 1235 m/M Autore: G. Carraro

PK25, riproduzione autorizzata da Swisstopo (BA067794)

su mandato de
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Realizzazione
Servizio di consulenza Zone golenali


149 Albinasca

TI

Scala 1:10'000

Situazione cartografata: Ottobre 1996 (Rilievi)

Foto aeree: Luglio 1996



Superficie: 2.7 ha Altitudine: 1180 m/M Autore: G. Carraro

PK25, riproduzione autorizzata da Swisstopo (BA067794)

su mandato de
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Realizzazione
Servizio di consulenza Zone golenali

IV

Allegati

ALLEGATO A

ORDINANZA SULLE ZONE GOLENALI

Ordinanza
concernente la protezione delle zone golenali
d'importanza nazionale
(Ordinanza sulle zone golenali)

del 28 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

L'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (inventario delle zone golenali) comprende gli oggetti di cui all'allegato 1.

Art. 2 Descrizione degli oggetti

¹ La descrizione degli oggetti è pubblicata separatamente. Essa è parte integrante della presente ordinanza, quale allegato 2.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale, UFAM)² e presso i Cantoni.³ Questi ultimi designano i servizi interessati.

Art. 3 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto sufficienti dal profilo ecologico, tenendo conto in particolare degli altri biotopi attigui.

² Se non sono ancora stati definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che per tale accertamento esista un interesse degno di protezione.

RU **1992** 2080, **1993** 708

¹ RS **451**

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo

³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU **2003** 249).

Art. 4 Scopo della protezione

¹ Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente:

- a. la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- b. la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali;
- c. la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.⁴

² Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione.

Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito i proprietari fondiari e i gestori, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione degli oggetti. Nell'elaborazione di detti provvedimenti va attribuita particolare importanza alla salvaguardia ed alla promozione di un'utilizzazione agricola e forestale adeguata e sostenibile.⁵

² In particolare essi vigilano affinché:

- a. i piani e le prescrizioni, che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;
- b. le zone golenali con un regime delle acque e dei detriti totalmente o ampiamente intatti siano protette integralmente;
- c. gli sfruttamenti esistenti e quelli nuovi, in particolare l'agricoltura e l'economia forestale, l'utilizzazione delle forze idriche e delle acque sotterranee, l'estrazione di ghiaia, la navigazione e l'utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca, siano conformi allo scopo della protezione;
- d. sia incoraggiato lo sviluppo delle piante rare e minacciate e degli animali nonché della loro biocenosi;
- e. la qualità dell'acqua e del suolo sia migliorata tramite una riduzione dell'apporto di sostanze nutritive e nocive.

³ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle zone cuscinetto, sempre che lo scopo perseguito dalla protezione lo esiga.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

Art. 6 Termine

¹ I provvedimenti di cui all'articolo 3 capoverso 1 e all'articolo 5 devono essere adottati entro tre anni.

² Per i Cantoni a debole e media capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone golenali costituisce un onere considerevole, il termine è di sei anni al massimo per gli oggetti la cui conservazione non sia minacciata. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁶ designa questi Cantoni.

Art. 7 Protezione preventiva

I Cantoni, fintanto che non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione, provvedono con provvedimenti urgenti appropriati affinché lo stato degli oggetti non peggiori.

Art. 8⁷ Eliminazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni arrecati in particolare alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti siano eliminati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione.

Art. 9 Obblighi della Confederazione

¹ Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione nonché i suoi istituti e stabilimenti sono tenuti a conservare intatti gli oggetti secondo lo scopo della protezione.

² Essi adottano i provvedimenti previsti dagli articoli 5, 7 e 8 per i quali sono competenti in virtù della pertinente legislazione federale speciale.

Art. 10 Resoconto

¹ I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l'articolo 3 capoverso 1 e l'articolo 5, devono presentare alla fine di ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sullo stato della protezione delle zone golenali nel loro territorio.

² Essi indicano all'Ufficio federale al più tardi con il loro ultimo rapporto quali danni ai sensi dell'articolo 8 prevedono di eliminare ed entro quale termine.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio.⁹

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1992.

⁸ RS 451.1

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

ALLEGATO B

**INVENTARIO FEDERALE DELLE ZONE GOLENALI
D'IMPORTANZA NAZIONALE**

Lokalität
Localité
Località
Localitad

Bosco dei Valloni

Kanton(e)
Canton(s)
Cantone(i)
Chantun(s)

TI

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Bedretto

Gewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Uals

Ticino

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

13 ha

Höhenlage
Altitude
Altitudine
Autezza


1355 m

Objekttyp
Type d'objet
Tipo d'oggetto
Tip d'object

Fliessgewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Currents

Aufnahme / Revision:
Inscription / Révision:
Iscrizione / Revisione:
Inscripciun / Revisiun:

1992



Dati digitali PK25, riprodotto con l'autorizzazione swisstopo (BA035209)
Frammento della CN 1:25000, foglio 1251

Iscrizione: 1992

Lokalität
Localité
Località
Localitad

Soria

Kanton(e)
Canton(s)
Cantone(i)
Chantun(s)

TI

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Bedretto

Gewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Uals

Ticino

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

16 ha

Höhenlage
Altitude
Altitudine
Autezza


1290 m

Objekttyp
Type d'objet
Tipo d'oggetto
Tip d'object

Fliessgewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Currents

Aufnahme / Revision:
Inscription / Révision:
Iscrizione / Revisione:
Inscripziun / Revisiun:

1992



Dati digitali PK25, riprodotto con l'autorizzazione swisstopo (BA035209)
Frammento della CN 1:25000, foglio 1251

Iscrizione: 1992

Lokalität
Localité
Località
Localitad

Geròra

Kanton(e)
Canton(s)
Cantone(i)
Chantun(s)

TI

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Airolo

Gewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Uals

Ticino

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

10 ha

Höhenlage
Altitude
Altitudine
Autezza


1235 m

Objekttyp
Type d'objet
Tipo d'oggetto
Tip d'object

Fliessgewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Currents

Aufnahme / Revision:
Inscription / Révision:
Iscrizione / Revisione:
Inscripziun / Revisiun:

1992 / 2003



Lokalität
Localité
Località
Localitad

Albinasca

Kanton(e)
Canton(s)
Cantone(i)
Chantun(s)

TI

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Airolo

Gewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Uals

Ticino

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

3 ha

Höhenlage
Altitude
Altitudine
Autezza

1180 m

Objekttyp
Type d'objet
Tipo d'oggetto
Tip d'object

Fliessgewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Currents

Aufnahme / Revision:
Inscription / Révision:
Iscrizione / Revisione:
Inscripciun / Revisiun:

1992



Dati digitali PK25, riprodotto con l'autorizzazione swisstopo (BA035209)
Frammento della CN 1:25000, foglio 1251

Iscrizione: 1992

ALLEGATO C

**INVENTARIO DEI SITI DI RIPRODUZIONE DI ANFIBI
DI IMPORTANZA CANTONALE**

TI300 Piotte di Nostengo

Comune/i: Bedretto **Creazione scheda (data/autore):** 17.08.1989 MS
Coordinate: 683750 / 151745 **Ultima revisione (data/autore):** 02.09.2011 MIS
Altitudine: 1305 **Estensione oggetto (ha):** 0.08

Specie di anfibi censite:

Nome italiano	Nome latino	Dimensione popolazione	Ultima osservazione	Tipo acque:
Rana rossa	Rana temporaria	1	2011 MIS	stagno
Tritone alpino	Triturus alpestris	1	1985	

Importanza

Importanza cantonale per la presenza di due specie di anfibi; tra queste il Tritone alpino ritenuto minacciato al Sud delle Alpi secondo la lista rossa elaborata dal KARCH.

Descrizione oggetto

Il biotopo rilevato nel 1985 (683.900/151.750) non esiste più, probabilmente a causa dei mutamenti subiti dal corso del fiume dopo le ultime alluvioni. Esso è stato recentemente ricostituito nelle vicinanze. Trattasi di due stagni (15 x 10 m e 8 x 5 m, profondità 40-50 cm) collegati tra loro e alimentati da una sorgente, situati all'interno di un'area umida ai margini di una macchia boschiva popolata tra l'altro da salici e ontani.


Ambiente circostante

A sud-est ambienti di golena del fiume Ticino, a nord-ovest bosco e superfici prative.

Misure di intervento (non prioritario)

- dirado della vegetazione arborea e arbustiva attorno agli specchi d'acqua
- riscavo e approfondimento degli stagni

Foto del 02.09.2011:



Base cartografica: carta nazionale 1:25'000; PK25 © 2011 swisstopo (DV503)

ALLEGATO D

**SCHEDE INFORMATIVE INERENTI ALL'INVENTARIO
DELLE ZONE GOLENALI DI IMPORTANZA NAZIONALE**

INVENTARIO DELLE ZONE GOLENALI DI IMPORTANZA NAZIONALE

SCHEDE INFORMATIVE

Cosa sono le zone golenali di importanza nazionale?

Le zone golenali sono aree che costeggiano i torrenti, i fiumi e spesso anche i laghi, che vengono periodicamente o saltuariamente inondati da fenomeni di piena. Sono zone golenali anche le aree non direttamente toccate da eventi alluvionali, ma sottoposte all'influsso di una falda freatica a forti fluttuazioni.

Quelle degne di entrare a far parte dell'inventario nazionale devono soddisfare particolari requisiti per quanto riguarda la superficie, la composizione della vegetazione e l'interazione con il corso d'acqua (cfr. *Scheda di approfondimento 1*).

Perché sono importanti dal punto di vista naturalistico?

Le zone golenali sono, nel loro insieme, tra gli ambienti naturali più ricchi dal punto di vista biologico. Basti pensare che la totalità delle specie vegetali presenti nelle zone golenali rappresenta circa il 40% di quelle censite su tutto il territorio nazionale. Questa diversità permette l'insediamento di un grande numero di specie animali che utilizzano le aree golenali come luoghi di riproduzione, di nidificazione, di rifugio e di caccia.

Le zone golenali, in considerazione della stretta relazione con l'ambiente acquatico, fungono inoltre da corridoi ecologici, garantendo gli spostamenti della fauna e assicurando la propagazione delle specie vegetali.

Perché un Inventario?

Il valore incalcolabile di questo patrimonio naturale è stato riconosciuto dai Governi europei in seguito al convegno sulle zone alluvionali svoltosi a Strasburgo nel 1980. Da qui è scaturita la necessità di allestire degli inventari al fine di disporre di uno strumento per l'applicazione delle misure di protezione.

Dal 1987 la Confederazione ha il compito di rilevare i biotopi di particolare interesse naturalistico, che confluiscono appunto negli Inventari federali, sorretti dalle relative Ordinanze.

Un inventario è un documento fondamentale per la protezione della natura. Esso stabilisce l'ubicazione di un oggetto degno di protezione, ne determina i suoi limiti sul territorio e ne sancisce il valore. Rappresenta quindi uno strumento prezioso per una corretta pianificazione territoriale e una tutela efficace delle componenti naturali.

Quante sono le zone golenali di importanza nazionale?

In Svizzera sono state censite 282 zone golenali inserite nell'inventario nazionale, per un'estensione di 22'618 ettari (pari allo 0.55% del territorio nazionale). 30 di queste, corrispondenti ad un'estensione di 1'767 ettari (pari allo 0.63% della superficie cantonale), si trovano sul territorio del Cantone Ticino.

Nove zone golenali svizzere sono ritenute di importanza internazionale, di cui 3 si trovano sul territorio del Cantone Ticino, si tratta delle Bolle di Magadino, del paesaggio alluvionale della Maggia e delle golene del Brenno.

Dove sono situate in Ticino?

I 30 oggetti presenti sul territorio del Cantone Ticino sono ripartiti come segue (cfr. *Scheda di approfondimento 2*):

- 9 lungo il fiume Ticino (di cui 4 in Val Bedretto, 2 in Leventina e 3 sul Piano di Magadino);
- 4 lungo il fiume Brenno (di cui 1 lungo il Brenno del Lucomagno, 1 lungo il Brenno della Greina e 2 lungo il Brenno di Blenio);
- 2 lungo l'Orino in Valle Malvaglia;
- 1 lungo la Boggera nella Valle di Cresciano;
- 2 lungo il fiume Moesa (di cui 1 in parte sul territorio del Cantone dei Grigioni);
- 4 lungo il fiume Maggia (di cui 1 in Val Lavizzara, 2 in Valle Maggia e 1 alla foce della Maggia);
- 3 in Valle Bavona (di cui 1 lungo il margine proglaciale del Basodino, 1 lungo il fiume Bavona e 1 lungo la Calnegia);
- 1 lungo il Rio Colombascia in Valle di Campo;
- 1 lungo la Verzasca;
- 2 lungo la Magliasina (di cui 1 in Alto Malcantone e 1 alla foce);
- 1 lungo il fiume Tresa.

Che ruolo svolgono le diverse autorità?

Confederazione

La Confederazione si è occupata dell'individuazione delle zone golenali di importanza nazionale. In questo ambito un gruppo di esperti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato incaricato di visitare le potenziali zone candidate a far parte dell'Inventario nazionale e di effettuare dei rilievi. In base a una severa valutazione sono stati scelti i 282 oggetti dell'inventario.

L'Inventario delle zone golenali e la relativa l'Ordinanza federale, sono state emanate dal Consiglio federale il 28 ottobre 1992 e sono entrate in vigore il 15 novembre dello stesso anno.

Cantone

Ai sensi dell'Ordinanza sulle zone golenali (OZG), l'attuazione dell'Inventario è di competenza dei Cantoni, i quali devono in particolare adempiere i seguenti compiti:

- delimitare i perimetri di dettaglio degli oggetti e definire le rispettive zone cuscinetto;
- stabilire gli scopi della protezione dell'oggetto;
- stabilire i provvedimenti di protezione e le regole di comportamento, attraverso l'adozione di strumenti formali di tutela (Decreto di protezione);
- adottare adeguate misure di valorizzazione e di gestione naturalistica dell'oggetto.

Comuni

I Comuni interessati dall'Inventario devono essere informati durante le fasi di attuazione.

I Comuni devono informare la popolazione e in particolare i proprietari e i gestori delle parcelle interessate, i quali possono consultare i diversi documenti presso le cancellerie comunali ed esprimere eventuali osservazioni durante le fasi di deposito.

L'attuazione dell'inventario non comporta alcun onere finanziario per i comuni.

Cosa significa proteggere?

Proteggere significa adattare l'attività umana affinché i valori segnalati non vengano compromessi, danneggiati o distrutti.

La tutela delle componenti naturali passa attraverso il mantenimento delle caratteristiche che consentono la sopravvivenza delle specie e delle comunità che una determinata zona ospita.

In particolare, ad una zona golenale, bisogna garantire una dinamica fluviale che sia il più possibile vicina allo stato naturale. L'inondazione periodica di queste aree è infatti un requisito fondamentale alla loro sopravvivenza e ne determina la ricchezza e la diversità delle specie presenti.

Il collegamento delle zone golenali con altre aree naturali (per esempio con i boschi o con altri ambienti acquatici) è un altro requisito fondamentale alla loro sopravvivenza.

La tutela delle zone golenali passa attraverso l'istituzione di aree con differenti gradi di protezione: la zona nucleo (cuore dell'oggetto) e le zone cuscinetto (fasce di transizione o di collegamento).

Cos'è una zona cuscinetto? Che differenza c'è tra la zona cuscinetto e la zona nucleo?

Da una parte la zona cuscinetto può venire considerata un filtro tra la zona nucleo e le attività umane in generale. Infatti, se non si istituisse una zona cuscinetto, qualsiasi influsso esterno potrebbe ripercuotersi direttamente sulla golena. Una delle sue funzioni è quindi quella di attenuare questi influssi sulla zona golenale.

Un'ulteriore funzione è quella di collegamento. Le aree naturalistiche di particolare pregio devono essere inserite, al fine di garantire il mantenimento delle popolazioni presenti e la dispersione del materiale genetico, in un reticolo di collegamento con altri ambienti e biotopi della stessa regione geografica. L'isolamento di un biotopo implica l'impoverimento del pool genetico delle popolazioni, la banalizzazione delle specie presenti e la diminuzione della biodiversità.

D'altro canto un particolare tipo di zona cuscinetto - detta morfodinamica - viene istituita per garantire, nelle immediate vicinanze dell'area protetta e se le condizioni presenti lo permettono, una libera dinamica delle acque e dei sedimenti, condizione fondamentale per garantire i processi di ristrutturazione tipici delle golene.

Le zone cuscinetto vengono quindi istituite principalmente:

- al fine di evitare di mettere in pericolo la zona golenale vera e propria attraverso attività che si sviluppino in prossimità dell'oggetto;
- per garantire i collegamenti ecologici con gli ambienti vicini;
- per garantire quei processi naturali che permettono alla zona golenale di rinnovarsi e di conservare le proprie caratteristiche biologiche.

Le norme vigenti all'interno di una zona cuscinetto sono meno restrittive di quelle riguardanti la zona nucleo.

Come avviene l'attuazione dell'inventario?

Le diverse tappe di attuazione prevedono:

- la perimetrazione di dettaglio e la definizione delle zone cuscinetto;
- l'elaborazione di una bozza di Decreto di protezione;
- la consultazione presso la Confederazione e i Servizi cantonali;
- la consultazione presso i comuni;
- la consultazione della popolazione;
- la valutazione delle osservazioni e le modifiche dei vari documenti;
- l'elaborazione del Decreto di protezione in forma definitiva;
- l'adozione del Decreto di protezione da parte del Consiglio di Stato e la sua entrata in vigore;
- la possibilità di ricorso presso il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale.

Cosa comporta per il Comune l'attuazione dell'Inventario?

L'attuazione dell'Inventario non comporta nessun onere finanziario per il Comune.

La partecipazione dei comuni o di altri enti è eventualmente limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

Il Comune è tenuto a vigilare sulle zone poste sotto tutela, affinché vengano rispettate le norme di protezione della natura.

La presenza di un golena di importanza nazionale, incalcolabile espressione del patrimonio naturale, è senz'altro un elemento che valorizza il territorio comunale.

Cosa comporta per il proprietario, il gestore e per la parcella l'attuazione dell'Inventario?

I proprietari e i gestori devono attenersi alle norme di comportamento e di sfruttamento delle zone nucleo e delle rispettive zone cuscinetto. Questo non significa necessariamente che qualsiasi attività viene vietata.

Nelle zone golenali sono ad esempio permessi: lo sfruttamento agricolo estensivo, il mantenimento di infrastrutture esistenti, le estrazioni per motivi di sicurezza, lo svago (incluse le infrastrutture esistenti), ecc.

Sono per contro vietati: la concimazione chimica o con colaticcio, la costruzione di nuove infrastrutture, le piantagioni forestali di produzione, i dissodamenti, le discariche, ecc.

Gli interventi volti a migliorare lo stato delle zone golenali vengono incentivati.

Chi è responsabile per le zone golenali di importanza nazionale?

Il Cantone è responsabile di un oggetto inserito nell'Inventario delle zone golenali di importanza nazionale. Si tratta infatti di un biotopo di importanza nazionale e come tale, ai sensi dell'art. 18 della Legge sulla protezione della natura, la sua protezione e manutenzione è di competenza Cantonale.

La sorveglianza dell'applicazione delle norme definite dal Decreto di protezione compete a cantoni e comuni.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

SCHEDA 1: Requisiti richiesti a un oggetto per entrare a far parte dell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale

L'inventario è stato allestito da esperti federali su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). I criteri per la scelta delle zone degne di entrare a far parte dell'inventario nazionale riguardano principalmente: la superficie dell'oggetto, la composizione della vegetazione e il contatto con il corso d'acqua o con la falda freatica.

Le zone golenali sono state divise in due categorie: quelle dei **corsi d'acqua naturali** o prossimi allo stato naturale e quelle dei **corsi d'acqua corretti**.

Nel dettaglio, una zona alluvionale appartenente alla prima categoria è ritenuta di importanza nazionale se:

- ha una superficie di almeno due ettari;
- questa superficie minima è occupata unicamente da una vegetazione tipicamente alluvionale e intatta, o da raggruppamenti di sostituzione rigenerabili, risultanti da un'evoluzione il più naturale possibile;
- è a contatto diretto con il corso d'acqua naturale e beneficia dei suoi influssi (falda freatica, inondazioni).

Una zona golenale separata dal corso d'acqua attraverso interventi artificiali (come dighe, arginature, canali, vie di comunicazione, ecc.) è ritenuta di importanza nazionale se:

- ha una superficie di almeno 5 ettari;
- questa superficie minima è occupata da una vegetazione alluvionale tipica;
- è in comunicazione con un corso d'acqua (attraverso la falda freatica, un canale di derivazione o altro).

I siti selezionati ed inventariati sono stati sottoposti alla consultazione dei Cantoni. Dopo la messa in vigore da parte del Consiglio federale dell'Inventario e della rispettiva Ordinanza, i Cantoni sono incaricati, secondo le direttive e con l'appoggio della Confederazione, della loro applicazione.

SCHEDA 2: I 30 oggetti dell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale presenti sul territorio del Cantone Ticino

